



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Parere n. 11/2009 (prot. 4235 del 17 marzo 2009) (Oggetto : POR Sicilia 2000-2006. Revoca agevolazioni. Applicazione sanzione pecuniaria. Presupposti e modalità applicative. Quesito).

Contributi e Finanziamenti – Revoca di agevolazioni – Presupposti – Assenza di uno o più requisiti per fatti imputabili al richiedente.

Il legislatore regionale, nel disciplinare la materia degli aiuti pubblici, ha stabilito, all'art. 191 della legge regionale n. 32/2000, che, in caso di assenza di uno o più requisiti di ammissibilità per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, l'autorità competente ha il potere-dovere di disporre la revoca del contributo e di applicare una sanzione consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento del contributo indebitamente fruito.

Contributi e Finanziamenti – Revoca di agevolazioni – Sanzione pecuniaria accessoria alla revoca – Va determinata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981.

Quanto alla determinazione della sanzione pecuniaria accessoria alla revoca, prevista dal comma 2 dell'art. 191 della legge regionale n. 32/2000, non essendo stato adottato alcun atto di normazione secondaria contenente le modalità applicative della norma, deve farsi riferimento ai criteri indicati nell'art. 11 della legge n. 689/1981, in modo che la sanzione risulti proporzionata all'effettiva gravità del comportamento che ha dato luogo alla violazione.

- L.r. 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 185 e 191;
- L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 3, 11 e 12.

